

Civile Ord. Sez. 3 Num. 20447 Anno 2026
Presidente: ROSSETTI MARCO
Relatore: ROSSETTI MARCO
Data pubblicazione: 17/06/2026

Oggetto: assicurazione
danni - omissione avviso di
sinistro - dolo - nozione -
conseguenze - intento
fraudolento o lesivo degli
interessi dell'assicuratore -
necessità.

ORDINANZA

sul ricorso n. 6029/23 proposto da:

-) **F** **C** domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio
difensore, difeso dagli avvocati
(non cassazionista);

- *ricorrente* -

contro

-) **G** **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato **i**;

- *controricorrente* -

nonché

-) **H** **S.A.** -
in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati **F**

- *controricorrente* -

nonché

-) **Vi** **i s.p.a.**, **E** **s.r.l.**, **Di** **s.r.l.**, **B**
s.p.a., **DE**
s.p.a.;

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 16 gennaio 2023 n. 82;

Corte di Cassazione - copia non giudicata

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 dal Presidente relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. La società BI proprietaria di un capannone industriale sito a Castelnuovo del Garda, lo concesse in locazione alla società DI s.r.l..

Abbisognando l'immobile di restauro, la BI commise alla società E s.r.l. lavori di impermeabilizzazione della copertura. L'appaltatrice E subappaltò un'aliquota dei lavori a Cr Fc. Il 20.2.2015, durante l'esecuzione da parte di Cr Fc della saldatura a caldo per la sigillatura della guaina impermeabilizzante della copertura del capannone, si sviluppò un incendio che danneggiò l'immobile.

2. Dall'incendio e dai danni da esso causati scaturirono plurime iniziative giudiziarie introdotte dinanzi al Tribunale di Verona, poi confluite nel presente giudizio. Tali iniziative, per quanto ancora rileva in questa sede, possono così riassumersi:

a) la società V Assicurazioni s.p.a., che aveva indennizzato uno dei soggetti danneggiati dall'incendio (E s.n.c.), nel 2016 agì in surrogazione nei confronti di Cr Fc indicato quale responsabile dell'accaduto; questi chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, G s.p.a., per essere garantito, e la E s.p.a. (subcommittente) per essere manlevato;

b) la società DI (come s'è detto, conduttore dell'immobile), anch'essa danneggiata, nel 2016 chiese il risarcimento del danno alla BI (la cui posizione processuale sarà coltivata, quale successore, dalla DE s.p.a.), alla E ed a Cr Fc; anche in questo giudizio Cr Fc chiamò in causa il proprio assicuratore della r.c., Ge ed altrettanto fece la BI (anch'essa assicurata con la G s.p.a.), la quale a sua volta formulò domanda di manleva nei confronti della E e di Cr Fc.

c) infine, Cr Fc nel 2017 convenne dinanzi al Tribunale di Verona la società He , con la quale pure aveva stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile.

3. Riuniti i tre giudizi, il Tribunale di Verona con sentenza 28.1.2020 n. 176 così provvede (per quanto qui ancora interessa):

a) condannò Cr Fo a risarcire la Vi Assicurazioni e la Di

b) condannò Cr Fo a rimborsare:

-) alla Bi, le somme che quest'ultima avrebbe dovuto risarcire alla Di ;

-) alla E , le somme che quest'ultima avrebbe dovuto pagare alla B ;

c) rigettò le domande proposte da Cr Fc tanto nei confronti della G , quanto nei confronti della H .

La sentenza fu appellata da Cr Fc i in via principale; dalla Di e dalla G in via incidentale (la quale aderì all'impugnazione principale). La H propose appello incidentale condizionato.

Nel giudizio di appello intervenne volontariamente (*rectius*, si costituì ex art. 110 c.p.c.) la De I s.p.a., dichiaratasi successore della BNP nella titolarità del diritto controverso.

4. Con sentenza 16.1.2023 n. 82 la Corte d'appello di Venezia rigettò il gravame di Cr Fc i e regolò le spese secondo il principio della soccombenza.

La Corte d'appello ritenne che:

-) la polizza stipulata da Cr i Fc con la G non era operante, in quanto il contratto escludeva dai rischi assicurati la responsabilità per danni a cose di terzi causati da incendio; la copertura per questo tipo di rischio, osservò la Corte d'appello, sarebbe stata operante solo se espressamente richiamata nella polizza, richiamo che tuttavia mancava nel contratto;

-) quanto alla polizza stipulata da Cr Fc con la H l'assicurato era decaduto dalla garanzia per avere omesso dolosamente l'avviso di sinistro, denunciato soltanto venti mesi dopo il fatto;

-) affinché l'omissione dell'avviso di sinistro possa ritenersi dolosa è sufficiente la volontà di ometterlo, e non anche un fine fraudolento in danno dell'assicuratore;

-) spettava all'assicurato dimostrare la ragione che aveva impedito per quasi due anni di denunciare il sinistro alla H

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Ci Fo con ricorso fondato su tre motivi.

La Ge e la H hanno resistito con controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 380-bis, secondo comma, c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1370 c.c..

Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza il quale ha rigettato la domanda di garanzia proposta da Cr Fc contro la Ge s.p.a..

Il ricorrente formula una censura così riassumibile:

-) il contratto di assicurazione stipulato con la Ge , conteneva due clausole: l'una [clausola 39.1.1, lettera (m)] stabiliva che i danni derivati da un incendio causato dall'assicurato sarebbero stati coperti dall'assicuratore; l'altra [clausola 43, lettera (q)] stabiliva invece che i danni derivanti da un incendio causato dall'assicurato non sarebbero stati coperti dall'assicuratore, "salvo esplicito richiamo";

-) la Corte d'appello, ritenendo che la seconda delle suddette clausole dovesse prevalere sulla prima, avrebbe violato l'art. 1362 c.c., in quanto la clausola secondo cui la responsabilità per danni da incendio sarebbe stata coperta solo in caso di "esplicito richiamo" non derogava affatto alla clausola

più generale (n. 39.1.1), secondo cui la garanzia per i danni da incendio era "sempre operante";

-) non avrebbe infatti senso - prosegue il ricorrente - inserire nel medesimo contratto una clausola la quale includa in garanzia una certa categoria di danni, e poi una seconda clausola la quale subordini la medesima garanzia ad un "espresso richiamo";

-) la Corte d'appello avrebbe inoltre violato l'art. 1363 c.c., per non avere coordinato le pattuizioni contenute nella clausola 43 (in tesi, di esclusione della garanzia), con quelle contenute nelle altre clausole del contratto;

-) la Corte d'appello avrebbe comunque violato l'art. 1370 c.c., in quanto a tutto concedere la clausola n. 43 si sarebbe dovuta ritenere ambigua, ed interpretare perciò in senso sfavorevole al predisponente.

1.1. Il motivo è inammissibile in tutte le censure in cui si articola.

1.2. La prospettata violazione dell'art. 1370 c.c. è inammissibile, in quanto mai prospettata nell'atto d'appello. Essa non può pertanto essere esaminata in questa sede, in quanto la violazione della regola dell'*interpretatio contra proferentem* non è questione di puro diritto, ma questione mista c.d. di fatto-diritto. L'accertamento della violazione dell'art. 1370 c.c. ha infatti per presupposto che la clausola ambigua sia stata unilateralmente predisposta, la quale è una circostanza di fatto che il giudice di merito non ha accertato e che non è consentito accertare in questa sede.

Né gioverebbe al ricorrente il principio di non contestazione, in quanto tale principio ha per presupposto che il fatto non contestato sia pur sempre allegato e descritto dalla controparte: ma l'allegazione della unilaterale predisposizione della clausola non emerge dagli atti di causa depositati da Cr Fc , né il ricorso - violando l'onere di cui all'art. 366, n. 3 e 6, c.p.c. - chiarisce se e in quali termini la suddetta questione fu prospettata.

1.3. Anche la denuncia di violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. è inammissibile.

Infatti la violazione delle regole legali di ermeneutica non può dirsi sussistente sol perché il testo negoziale avrebbe potuto in teoria consentire altre e diverse interpretazioni, rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata.

L'interpretazione del negozio prescelta dal giudice di merito può condurre alla cassazione della sentenza impugnata quando sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, ma non quando costituisca una non implausibile interpretazione, preferita tra altre non implausibili interpretazioni (ex multis, in tal senso, Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 - 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 - 01).

1.4. Nel caso di specie, l'interpretazione adottata dalla Corte d'appello non era affatto implausibile, né quella invocata dal ricorrente era l'unica consentita dal testo contrattuale.

Infatti non è irragionevole ritenere: a) né che la mancata inclusione della copertura per r.c. da incendio, nel documento denominato "scheda somme e garanzie assicurate", denotasse la volontà delle parti di escludere questo tipo di copertura; b) né che la clausola 39.1.1 descrivesse il rischio in termini generali, e la clausola n. 43 in termini speciali, sicché la seconda dovesse fare eccezione rispetto alle previsioni della prima.

Soprattutto, l'interpretazione adottata dalla Corte d'appello appare non implausibile alla luce del testo contrattuale, il quale escludeva dalla copertura per responsabilità civile "*i danni arrecati a cose (...) sulle quali si eseguono i lavori*" affidati all'assicurato.

Né rileva stabilire quale delle possibili interpretazioni sia preferibile: quel che rileva è che ne erano possibili più d'una e che quella adottata dal giudice di merito non era manifestamente contrastante col testo e col senso delle previsioni contrattuali. Ciò osta alla sindacabilità in questa sede della preferenza accordata dal giudice di merito all'una piuttosto che all'altra.

2. Il secondo motivo di ricorso.

Il secondo motivo di ricorso è rivolto contro il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di garanzia proposta da Cr... Fc... contro la H... . Con esso è denunciata la violazione dell'art. 1915 c.c..

L'illustrazione del motivo si può così riassumere:

-) la Corte d'appello ha dichiarato Cr... Fc... decaduto dalla garanzia, per avere dolosamente denunciato il sinistro al proprio assicuratore con venti mesi di ritardo (e quindi per avere in sostanza violato l'obbligo di avviso);

-) a tal fine, la Corte d'appello ha ritenuto superfluo accertare se Cr... Fc... , omettendo l'avviso di sinistro, ebbe o meno un intento fraudolento in danno dell'assicuratore, affermando che per i fini di cui all'art. 1915 c.c. (decadenza dal diritto all'indennizzo) è sufficiente il dolo generico, cioè la consapevolezza dell'esistenza dell'obbligo di avviso e la volontà di non adempiere, a prescindere da un intento fraudolento;

-) questa interpretazione dell'art. 1915 c.c. è erronea, in quanto l'omissione dell'avviso può ritenersi dolosa, e comportare la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo, solo se sottesa da un intento fraudolento o comunque lesivo degli interessi dell'assicuratore.

2.1. Il motivo è fondato.

La Corte d'appello ha dichiarato l'assicurato decaduto dal diritto all'indennizzo per avere denunciato all'assicuratore l'avverarsi del sinistro con un gravissimo ritardo.

Ha fondato la propria decisione sul presupposto che l'assicurato "*decise consapevolmente di non denunciare il sinistro*".

La sentenza impugnata non ha tuttavia accertato se la tardiva denuncia fu dettata dall'intento dell'assicurato di frodare l'assicuratore, ritenendo tale accertamento superfluo alla luce d'un conforme orientamento di questa Corte.

La mancanza del suddetto accertamento costituisce un errore di diritto, in quanto l'omissione dell'avviso di sinistro, previsto dall'art. 1913 c.c., può

causare la perdita del diritto all'indennizzo solo se dolosa; ed omissione dolosa può dirsi solo quella dettata dall'intento di nuocere all'assicuratore con proprio vantaggio.

A tale conclusione conducono i rilievi che seguono.

2.2. L'art. 1915 c.c. stabilisce: *"l'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.*

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto".

Questa norma ha una genesi antichissima: il ripercorrerla ne svela la *ratio* e, di conseguenza, ne indirizza l'interpretazione.

2.3. Il rischio coperto dall'assicurazione contro i danni può avverarsi in conseguenza del fatto colposo d'un terzo: per questa ragione sin dal XVII sec. sorse nelle assicurazioni marittime la prassi di statuire la *cessione all'assicuratore* del credito vantato dall'assicurato nei confronti del responsabile del danno: quel che fu il germe della surrogazione assicurativa oggi prevista dall'art. 1916 c.c..

L'assicuratore, acquisito per patto di polizza il diritto di credito vantato dall'assicurato nei confronti del terzo autore del danno, venne a trovarsi nella medesima posizione del cedente: e dunque nella necessità di conoscere le circostanze in cui si verificò il danno, stimarne l'entità, acquisire la prova della responsabilità del terzo; non per ultimo, adottare le necessarie misure per limitarne gli effetti: vuoi al fine di limitare l'indennizzo dovuto all'assicurato, vuoi al fine di prevenire l'eccezione di aggravamento colposo delle conseguenze dannose.

Tuttavia già tre secoli or sono la dottrina non mancò di osservare che *"nel contratto d'assicurazione l'assicuratore non conosce che quel che piace all'assicurato di fargli conoscere"*, e che di conseguenza sull'assicurato doveva gravare l'obbligo di riferire all'assicuratore, con *uberrima bona fides*:

- a) *prima* della stipula del contratto, le circostanze del rischio;
- b) *durante* la vigenza del contratto, i mutamenti del rischio;

c) *dopo* l'avverarsi del rischio, l'avvenuto sinistro e le circostanze di esse.

L'obbligo di denuncia del sinistro, dunque, sorse nella prassi commerciale come mezzo di tutela degli interessi dell'assicuratore: in particolare, l'interesse a limitare i danni e conservare integro il diritto di surrogazione. Fu dunque opinione antica che, mancando la lesione dell'interesse che la clausola intendeva proteggere, cessavano le conseguenze dell'omissione dell'avviso.

2.4. L'obbligo di avviso, sorto dalla prassi commerciale delle assicurazioni marittime, fu recepito dal Codice di commercio italiano del 1882, il cui art. 436 stabiliva: *"l'assicurato, entro giorni tre dacché avvenne il sinistro o dacché n'ebbe conoscenza, deve darne notizia all'assicuratore"*.

Quel codice tuttavia non stabiliva alcun tipo di conseguenza per la violazione dell'obbligo. Invalse così la prassi degli assicuratori di inserire nei clausolari la previsione che comminava *ipso facto* la decadenza dell'assicurato dal diritto di percepire l'indennizzo, per il solo fatto dell'omissione dell'avviso di sinistro: clausola che, nella vigenza di quel codice, la giurisprudenza non poté che ritenere valida ed efficace, sul presupposto che *"le clausole delle polizze sono la legge accettata dai contraenti"* (cfr. Cass. Torino 25.1.1895, in *Giur. it.*, 1895, I, 1, 528).

Accadeva così che un ritardo di pochi giorni nel denunciare il sinistro all'assicuratore, che nessun pregiudizio poteva risentirne, comportava di fatto la perdita dell'indennizzo per l'assicurato.

2.5. Fu a questa oggettiva degenerazione delle prassi commerciali che intese reagire il legislatore del 1942, introducendo nell'odierno codice civile l'art. 1915 c.c..

Tale norma, fermo restando l'obbligo di avviso a carico dell'assicurato, privò le parti della libertà di determinarne gli effetti, e stabilì che la perdita dell'indennizzo potesse conseguire al solo inadempimento doloso dell'obbligo di avviso.

La *ratio* di tale previsione è dunque illuminata dalla vicenda che la precedette: il legislatore volle bloccare la comminatoria di decadenza dell'assicurato pel solo fatto del ritardo, ed a tal fine stabilì che, per potere ritenere l'assicurato decaduto dal diritto all'indennizzo, non bastasse il mero ritardo, ma fosse necessario un *quid pluris*.

Questo *quid pluris* però non fu ravvisato dal legislatore nell'esistenza del pregiudizio per l'assicuratore (ed infatti l'omissione incolpevole dell'avviso è senza conseguenze per l'assicurato, quale che dovesse essere il pregiudizio risentito dall'assicuratore), ma nel "dolo". Tuttavia, poiché la norma fu introdotta per prevenire frodi in danno dell'assicuratore, l'unica interpretazione coerente con tale scopo è intendere il concetto di "omissione dolosa" come volontà di trarre vantaggio dall'omissione con pregiudizio dell'assicuratore.

2.6. L'interpretazione storica della norma impone dunque di concludere che la *ratio* di essa è salvaguardare l'interesse dell'assicuratore a stimare il danno nel suo esatto ammontare; accertare le cause del sinistro al fine di valutarne l'indennizzabilità; conservare le prove necessarie a preservare l'eventuale surrogazione nei confronti di terzi.

Se questa è la *ratio* della norma, l'omissione "dolosa" dell'obbligo di avviso deve ritenersi quella mirata a frustarne lo scopo. E' la consapevolezza di nuocere all'assicuratore il dolo che rileva ai fini della perdita dell'indennizzo, non la mera coscienza e volontà di astenersi dall'avviso.

2.7. Alla conclusione appena rassegnata conducono, oltre che l'interpretazione storica, anche quella letterale e quella sistematica.

2.8. Sotto il primo aspetto, il dolo consiste nel volere "*il risultato*" dell'omissione, non l'omissione in sé (art. 43 c.p.). Quindi è dolosa l'omissione dell'avviso quando è voluta non l'omissione in sé, ma anche il suo risultato: ed il risultato dell'omissione preso in considerazione dalla legge, per quanto detto, è il nocumento dell'assicuratore con vantaggio dell'assicurato.

2.9. Sul piano dell'interpretazione sistematica, la tesi adottata dalla sentenza qui impugnata non può condividersi perché da un lato sacrifica inutilmente il diritto dell'assicurato, dall'altro non è coerente con la *ratio* dell'art. 1915 c.c..

2.9.1. Sotto il primo profilo, comminare la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo per avere ritardato l'avviso di sinistro, senza intenti fraudolenti, è interpretazione inutile al fine di tutelare gli interessi dell'assicuratore (tutela che, per quanto detto, costituisce la *ratio* dell'art. 1915 c.c.).

Infatti se l'assicurato omettesse volutamente di avvisare l'assicuratore del sinistro, ma senza nutrire *in pectore* intenti fraudolenti, l'assicuratore sarebbe già tutelato dal secondo comma dell'art. 1915 c.c..

Infatti un'omissione dell'avviso voluta ma non fraudolenta (ad es., l'assicurato contro gli infortuni che non denunci il sinistro perché per pudore non è pronto a farsi visitare dal medico incaricato dall'assicuratore) costituirebbe una condotta colposa.

In quanto tale, essa legittimerebbe l'assicuratore a rifiutare l'indennizzo in misura pari al pregiudizio subito in conseguenza del ritardo, e tale riduzione può teoricamente arrivare sino al 100%, se il ritardo ha impedito l'accertamento del fatto o pregiudicato definitivamente le possibilità di surrogazione.

2.9.2. Quanto al secondo profilo (incoerenza con la *ratio*) l'orientamento condiviso dalla sentenza impugnata trascura di considerare che se lo scopo dell'art. 1915 c.c. è tutelare il giusto interesse dell'assicuratore, in teoria la previsione della riduzione dell'indennizzo fino al 100% sarebbe misura idonea al raggiungimento di esso.

Quindi, se il legislatore ha previsto anche la più grave sanzione della decadenza, quest'ultima non può che avere una funzione ulteriore: non solo tutelare il giusto interesse dell'assicuratore (a tanto basterebbe il secondo comma dell'art. 1915 c.c.), ma anche prevenire i tentativi di frode. La

riduzione dell'indennizzo è comminata *quia peccatum est*, la decadenza è comminata *ne peccetur*.

Sicché, mancando la frode, viene meno la ragione per cui la norma commina la decadenza dell'assicurato: *cessante ratione legis, cessat et ipsa lex*.

2.10. Alla luce delle considerazioni che precedono, non merita di essere condiviso e proseguito il diverso orientamento di questa Corte, cui si è uniformata la sentenza qui impugnata, orientamento che è fragile nell'origine, e tralatizio negli sviluppi.

La sentenza capostipite di tale orientamento fu Cass. Sez. 3, 03/10/1977, n. 4203, avente ad oggetto un caso di responsabilità civile del notaio per tardiva intavolazione d'un acquisto immobiliare, che risultò perciò postergato ad un atto di pignoramento. Il notaio, convenuto in giudizio dall'acquirente, informò il proprio assicuratore della responsabilità civile con oltre un anno di ritardo.

Quella sentenza ritenne che l'omissione dolosa dell'avviso di sinistro non richiedesse un intento fraudolento, ma - è pur doveroso il dirlo - giustificò tale conclusione con una motivazione succinta e poco persuasiva: infatti essa si limitò ad affermare che l'obbligo di avviso costituisce esecuzione del contratto, e che nel caso di specie l'assicurato l'aveva omissso "*in mala fede*". Premessi questi laconici rilievi, la motivazione conclude sostenendo (per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte) che "*non era però richiesto, per la sussistenza del dolo, come lo stesso giudice del merito ha ritenuto, lo specifico intento di recare danni all'assicuratore*".

Non può sfuggire come la suesposta motivazione sia per un verso tautologica (afferma ma non spiega); e per altro verso contraddittoria (nella parte in cui ritiene decisiva la mala fede dell'assicurato, ma nega la necessità dell'intento fraudolento).

Quella sentenza capostipite fu tuttavia massimata sul punto e recepita senza ulteriori approfondimenti da una parte della giurisprudenza successiva (Sez. 3, Sentenza n. 3044 del 08/04/1997; Sez. 3, Sentenza n. 5435 del

11/03/2005; Sez. 3, Sentenza n. 24733 del 28/11/2007; Sez. 3, Sentenza n. 17088 del 28/07/2014; Sez. 3, Sentenza n. 13355 del 30/06/2015).

Nessuna delle decisioni ora ricordate, tuttavia, ritenne di approfondire la questione, e tutte si limitarono a giustificare il principio per via del solo richiamo a quell'unico, remoto e sostanzialmente immotivato precedente rappresentato da Cass. 4203/77, cit. (si vedano ad es. le motivazioni di Cass. 3044/97 e Cass. 5435/05, la cui motivazione in null'altro consiste se non nell'affermare che "va data continuità" all'immotivato precedente del 1977).

2.11. In conclusione il motivo va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in applicazione del seguente principio di diritto:

"per i fini di cui all'art. 1915, primo comma, c.c., l'omissione dolosa dell'avviso di sinistro previsto dall'art. 1913 c.c. comporta la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo soltanto se compiuta al fine specifico di ingannare l'assicuratore a vantaggio dell'assicurato o di terzi. La voluta omissione dell'avviso, non dettata da intenti fraudolenti, costituisce omissione colposa ai sensi dell'art. 1915, secondo comma, c.c. e può comportare la riduzione dell'indennizzo. A tale ultimo fine, l'onere di provare l'esistenza e l'entità del pregiudizio causato dal ritardo o dall'omissione (che può teoricamente anche essere pari all'intero indennizzo) spetta all'assicuratore".

3. Il terzo motivo di ricorso.

Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c..

Il motivo investe il capo della sentenza d'appello con cui è stata ritenuta dimostrata l'esistenza del dolo, inteso quale coscienza e volontà di omettere l'avviso di sinistro.

3.1. Il terzo motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo.

Va da sé che spetterà al giudice del rinvio accertare eventuali intenti fraudolenti dell'assicurato e, in mancanza, valutare *iuxta alligata et probata* se e quale pregiudizio abbia subito la Helvetia a causa della tardiva denuncia di sinistro.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto tra Cr Fc e la H saranno regolate dal giudice del rinvio, tranne che rispetto alla posizione della Ge .p.a..

Rispetto a quest'ultima, infatti, il rapporto processuale con Cr Fc è ormai esaurito, e sulle relative spese è possibile provvedere in questa sede. Naturalmente la definizione del giudizio nei confronti della G s.p.a., ivi compresa la regolazione delle spese, non toglie che la suddetta società dovrà comunque essere citata nel giudizio di rinvio, in quanto in sede di rinvio sussiste il litisconsorzio necessario fra tutti coloro che furono parti nel processo di cassazione, senza che abbia rilievo alcuno la natura inscindibile o scindibile della causa, né l'ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio di sede di rinvio (*ex multis*, Cass. Sez. 6, 17/01/2020, n. 975, Rv. 657245 - 02), ferma restando la facoltà della Generali Italia, ormai estranea al giudizio, di non costituirsi se lo riterrà opportuno.

5. Con separato atto andrà segnalata agli organi titolari dell'azione disciplinare la circostanza che l'avv. l indicata nell'epigrafe del ricorso come "difensore del ricorrente", alla data di proposizione del ricorso non risulta essere iscritta all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte.

P.q.m.

(-) rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo;

(-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

(-) condanna Cr i Fc alla rifusione in favore di G.
s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella
somma di euro 7.655, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. se dovuta,
cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) manda alla Cancelleria di trasmettere al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Verona ed alla Procura Generale in sede l'allegata segnalazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 21 aprile 2026.

Il Presidente est.
(*Marco Rossetti*)

Corte di Cassazione - Corte per il Mezzogiorno